

QUESITO n. 2 del 16/05/2019

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Lo scrivente operatore economico a seguito della comunicazione di ammissione alla fase successiva di gara, ha ricevuto l’invito a presentare l’offerta per la procedura ristretta avente ad oggetto “la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata).”ⁿ

Premesso che lo scrivente operatore economico è in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di che trattasi ed atteso che in fase di pre-qualifica lo stesso ha designato all’esecuzione dei lavori due società consorziate che, ad oggi, non hanno più interesse alla partecipazione in quanto impegnate nell’espletamento di altri impegnativi appalti, si chiede se è possibile, in questa fase, effettuare la sostituzione delle suddette imprese designate, con altre facenti parte del consorzio”.

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In linea generale si puntualizza che per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è consentita la designazione di consorziate diverse rispetto a quelle precedentemente indicate, purché tale modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

Fatto salvo quanto innanzi precisato, si richiama l’attenzione sulla necessità di assolvere l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nelle forme dettate dalla lex specialis di gara anche in caso di eventuali modifiche soggettive>>.